



**CIRCOLARE N. 19
2008/2009
DEL 26 SETTEMBRE 2008**

Lega Italiana Calcio Professionistico

A tutte le Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 10 – 2008 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 10 – 2008 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio , avente per oggetto la “D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008) recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (cd. manovra d’estate).

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10

Oggetto : D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008), recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (cd. manovra d'estate).

Con legge in oggetto sono state introdotte misure in materia di fisco, lavoro, pubblica amministrazione, enti locali, sanità, scuola e giustizia.

Tra quelle che più interessano, si segnalano le seguenti.

Agevolazioni sui carburanti (art. 9): è prevista, previa autorizzazione dell'Unione europea, la riduzione delle accise sui carburanti per compensare il maggior gettito IVA conseguente all'aumento dei prezzi.

Piano casa (art. 11): è previsto un DPCM da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 133/2008 per regolare un piano nazionale di edilizia abitativa destinato ai nuclei familiari a basso reddito, alle giovani coppie a basso reddito, agli anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate, agli studenti fuori sede, ai soggetti sotto sfratto ed agli immigrati regolari a basso reddito residenti da almeno dieci anni in Italia o da almeno cinque anni sulla medesima regione.

E' prevista la costituzione di fondi immobiliari e gli istituti delle case popolari reinvestiranno in nuovi alloggi i proventi della vendita del patrimonio e saranno introdotte nuove agevolazioni per le cooperative edilizie.

La vendita degli alloggi degli IACP (**art. 13**) avrà luogo secondo i criteri fissati dalla stessa legge.

Costo dei libri scolastici (art.15): a partire dall'anno scolastico 2008/2009 verranno individuati preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet.

Dall'anno 2008/2009 i libri di testo per le scuole del primo ciclo d'istruzione e per gli istituti di secondo grado sono prodotti nella versione a stampa, on-line e mista. Dall'anno 2011/2012 saranno adottati libri utilizzabili nella versione on-line e mista.

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono stabiliti, tra l'altro, il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per

ciascun anno della Scuola secondaria di 1° e di 2° grado.

Abolizione dei limiti di cumulo al cumulo (art. 19): dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente. E', poi, interamente cumulabile la pensione di vecchiaia contributiva anticipata liquidata con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nel rispetto dei requisiti dell'età minima.

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 21): per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, è possibile apporre un termine al contratto di lavoro subordinato.

E' fissato a carico del datore di lavoro un indennizzo di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in caso di violazione in materia di apposizione del termine; ciò preclude il reinserimento da parte del giudice.

Contratti occasionali (art. 22): è modificata la disciplina relativa al lavoro accessorio che è considerato attività di natura occasionale resa nell'ambito di: a) lavori domestici; b) giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza e solidarietà; d) periodi di vacanza da parte di giovani studenti con meno di 25 anni di età; f) attività agricole stagionali effettuate da pensionati o da giovani studenti; g) impresa familiare limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Viene adottato il meccanismo di pagamento tramite "voucher" da parte del beneficiario della prestazione il quale potrà acquistare presso rivendite autorizzate il carnet dei buoni che servono a pagare il lavoratore, i contributi e l'INAIL.

I compensi fino a 5.000 euro annui, riferiti al singolo committente, sono esenti da imposte.

Con gli **artt. da 24 a 27** sono state emanate disposizioni "taglia-leggi", "taglia oneri- amministrativi, "taglia-enti" e "taglia-carta".

Durata e rinnovo della carta di identità (art. 31): è prolungato da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta di identità. Dal 1° gennaio 2010 la carta di identità deve riportare le impronte digitali della persona cui si riferisce. Ai fini del rinnovo i Comuni informano i titolari della carta di identità della data di scadenza del documento tra il 180° ed il 90° giorno antecedente la medesima data.

Strumenti di pagamento (art. 32) : il divieto di circolazione per contanti, libretti e titoli al portatore è stato ripristinato per gli importi superiori a 12.500 euro. Sono state abrogate le disposizioni che obbligavano i lavoratori autonomi a tenere un conto corrente per la gestione dell'attività.

Studi di settore ed elenco clienti e fornitori (art. 33): gli studi di settore si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale essi entrano in vigore e a partire dall'anno 2009 devono essere pubblicati nella G.U. entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per il 2008 il termine è fissato al 31 dicembre.

E' cancellato l'obbligo dell'elenco dei clienti e fornitori.

Adempimenti per i rapporti di lavoro (art. 39): viene istituito per i datori di lavoro privati, il libro unico del lavoro – che sostituisce il libro matricola e il libro retribuzioni – nel quale sono iscritti dipendenti, collaboratori e gli associati in partecipazione, con l'indicazione del codice fiscale, qualifica e livello, retribuzione, anzianità di servizio, posizioni assicurative, rimborsi spese, trattenute, detrazioni fiscali, assegni familiari, premi e compensi per gli straordinari. Nel libro vanno evidenziati il numero delle ore di lavoro eseguite, le ore di straordinario, le eventuali assenze, le ferie e i riposi e va compilato entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Cinque per mille (art. 63-bis): è confermata per il 2009 la possibilità di destinare il 5 per mille dell'IRPEF dovuta dal contribuente a determinate categorie di enti, tra i quali le associazioni sportive dilettantistiche. Per queste ultime le disposizioni hanno effetto previa adozione di un decreto dell'economia e delle finanze che disciplina le modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Pubblico impiego-assenze-(art. 71): ai dipendenti pubblici, per i primi 10 giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Nell'ipotesi di assenza per malattia per un periodo superiore a 10 giorni e in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente con certificazione rilasciata da struttura pubblica sanitaria.

E' disposto il controllo - visita fiscale – anche nel caso di un solo giorno di assenza e le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo sono dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00 di tutti giorni compresi i non lavorativi ed i festivi. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità.

Pubblico impiego-personale prossimo al collocamento a riposo- (art. 72): per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni con un trattamento economico pari al 50% di quello complessivamente goduto.

Se il dipendente, durante tale periodo, presta attività di volontariato presso ONLUS o altri soggetti individuati con decreto del Ministro dell'economia il predetto trattamento economico è elevato al 70%.

All'atto del collocamento a riposo definitivo, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Il trattamento economico temporaneo è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese come lavoratore autonomo e per collaborazione con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche.

“Robin tax” (art. 81): è istituita – a far tempo dal periodo d'imposta 2008 –a carico delle imprese petrolifere ed elettriche, con volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro, una sovrimposta del 5,5% sull'aliquota IRES, che passa, in totale al 33%, con divieto di traslare l'onere di maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo.

Viene disciplinata, anche per detti soggetti, la valutazione delle rimanenze che deve essere effettuata o secondo il metodo della media ponderata o del metodo FIFO (primo entrato primo uscito). Il maggior valore che emerge, già dall'anno in corso, dall'applicazione della regola, è tassato con una imposta sostitutiva IRPEF-IRES- IRAP pari al 16% che può essere versata in tre rate con interesse del 3% per la 2^a e 3^a rata.

Con lo stesso **art. 81 (commi 29 e segg.)** viene istituita la *“social card”* di cui godranno i soggetti che versano che versano in stato di bisogno per soddisfare alle esigenze prioritarie di natura alimentare, per il pagamento di bollette energetiche e sanitaria.

Banche, assicurazione e cooperative (art. 82): per i soggetti che operano in detti settori sono previste norme che riducono le deduzioni ai fini IRES e IRAP. Si tratta di nuovi limiti di deducibilità degli interessi passivi (96%), della svalutazione dei crediti e della variazione della riserva sinistri per le imprese assicurative.

Per ciò che concerne le cooperative queste dovranno partecipare alla costituzione del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (social card) e la relativa erogazione non è deducibile dal reddito imponibile; inoltre, aumenta dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti ai soci.

Per le cooperative di consumo aumenta dal 30 al 55% la base imponibile IRES.

Detrazione IVA per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande (art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies): è eliminata, con decorrenza 1° settembre 2008, l'indetraibilità dell'IVA sulle prestazioni rese da alberghi e ristoranti sempre che siano rispettati i requisiti di inerenza e afferenza e, in subordine al possesso ed alla registrazione della relativa fattura. Viene meno, però, la certificazione della ricevuta fiscale.

Per compensare il mancato gettito IVA, però, a far tempo dal 1° gennaio 2009, la deduzione dei relativi costi, da intendersi al netto dell'imposta detraibile, è fissata nella misura del 75%: Rimangono invariati i limiti di deducibilità dei costi sostenuti da dipendenti e collaboratori nelle trasferte extracomune mentre per i professionisti resta fisso il tetto massimo dell'onere effettivamente detraibile, pari al 2% dei compensi incassati nell'esercizio.